

“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”

D.L. n. 111/2021 – Circolare n. 1237 del 13/08/2021

Scheda di sintesi UIL scuola

La presente scheda di lettura, coerente con la consuetudine della UIL Scuola di rendere esplicite le note, i decreti e i contratti, attraverso un’azione il più oggettiva possibile, ha lo scopo di informare al meglio i propri iscritti e tutti quelli che ci seguono. Non va invece interpretata come adesione al provvedimento legislativo assunto dal Governo, ciò nella convinzione che conoscere è il presupposto per decidere e farsi una propria opinione.

Per cui, le schede di lettura della UIL Scuola non esprimono consenso o adesione, ma hanno l’obiettivo di dare una corretta informazione, in un ambito comunicativo non certo oggettivo, caratterizzato da narrazioni di parte.

Ovviamente, non ci limitiamo solo a questo. Nelle schede sono contenute anche le nostre considerazioni politiche di adesione, quando ne condividiamo il merito; di critica, quando siamo in disaccordo. In entrambi i casi utilizziamo sempre come elemento di paragone i valori e i principi costituzionali che ispirano la nostra azione politico-sindacale.

Anche in questa scheda vanno distinte le comunicazioni informative da ciò che, invece, sono le nostre considerazioni sindacali, ben sapendo che la circolare riporta gli elementi di gestione di una norma che, al di là delle nostre considerazioni, hanno ricadute concrete sul personale.

Premessa

La circolare ha lo scopo di offrire alle istituzioni scolastiche impegnate nell’organizzazione della complessa ripartenza, suggerimenti e pareri su questioni emerse a seguito dell’emanazione del citato decreto-legge n. 111/2021, in attesa di conversione e, dunque, con possibilità di modifica in sede parlamentare.

Istituzioni scolastiche coinvolte

Tutte le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i CPIA nonché, in termini generali, i servizi educativi 0-3.

L'attività educativa e scolastica si svolge "in presenza"

Sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1 e 2 grado) **"sono svolti in presenza"** (art.1 comma 1 decreto Legge 111/2021).

Deroghe

Sino al 31 dicembre 2021: per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, *"esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai ... nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità"* possano derogare disponendo la sospensione dello svolgimento dell'attività scolastica e didattica in presenza. In tale ipotesi, le istituzioni scolastiche assicureranno il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata (art.1 comma 4 decreto Legge 111/2021).

NB: Resta ferma la possibilità di "svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori per attività didattiche che, non possono essere ben svolte da remoto o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali."

Misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza

Sono previste le seguenti misure (art.1 decreto legge 111/2021):

A. l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per:
- bambini di età inferiore a sei anni;
- soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;
- svolgimento delle attività sportive (*1);
B. la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, <i>"salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano"</i> (*2);
C. il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° - <i>"All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea"</i> .

(*1) **La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti.** Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l'utilizzo della mascherina nella scuola dell'infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere.

(*2) **Parere CTS:** *"laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico"*.

Certificazione verde COVID 19

Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), è necessaria la "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale scolastico (articolo 1, comma 6 decreto Legge 111/2021).

La norma definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde.

Rilascio Certificazione verde COVID 19

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

A. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
B. aver completato il ciclo vaccinale;
C. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
D. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Rilascio Certificazione verde COVID 19: esenzioni e/o differimento

La vaccinazione può essere omessa o differita nel caso in cui vi è la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

- ✓ Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere temporaneamente rilasciate, in formato cartaceo, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
- ✓ La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito con validità fino al 30 settembre 2021.

Controllo del possesso della Certificazione verde COVID 19

"I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ..." (articolo 9-ter, comma 4, decreto-legge n. 111/2021). La verifica può essere effettuata anche per il tramite di persona delegata, del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

Non risulta altresì necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato (**Faq n 15 Parere Garante Privacy**).

Mancato possesso della Certificazione verde COVID 19: Sanzioni

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come "assenza ingiustificata".

- ✓ Il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.
- ✓ La sanzione prevista parte dal decorrere del quinto giorno, con la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Stanziamenti per l'avvio in sicurezza dell'a.s.2021/2022

Sono stanziati **422 milioni di euro ripartiti tra gli Uffici Scolastici Regionali**, per le seguenti finalità:

- ✓ **Nomine personale a tempo determinato:** 400 milioni per reclutare sino a circa 20.000 docenti a tempo determinato, e sino a circa 22.000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, per finalità connesse all'emergenza epidemiologica;
- ✓ **Classi numerose:** 22 milioni per intervenire, in maniera puntuale, su istituzioni scolastiche che presentano una alta incidenza di classi numerose, mediante risorse aggiuntive di docenti a tempo determinato.

Ai fini dell'assegnazione alle istituzioni scolastiche, si procederà sulla base di tre criteri legati:

A. al numero di studenti nella regione;

B. alla numerosità delle classi;

C. all'indicatore di fragilità INVALSI.

- ✓ **Acquisti beni e servizi:** 350 milioni di euro destinati all'acquisto di beni e servizi strumentali all'avvio ed alla gestione dell'a.s. 2021/2022 (es. *dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti; servizi medico-sanitari; dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità*), nonché al rispetto dei protocolli di sicurezza;
- ✓ **Immobili e strutture:** 70 milioni di euro per l'adattamento delle aule didattiche (es. affitti di immobili e noleggi di strutture modulari temporanee);
- ✓ **Sicurezza e ampliamento aule:** 200 milioni di euro per lavori di messa in sicurezza e l'ampliamento e adeguamento di aule didattiche.

La posizione della UIL Scuola

Dalla lettura della circolare appaiono evidenti le contraddizioni ed i vuoti normativi presenti nel decreto legge e di conseguenza nella circolare stessa che abbiamo contestato e continuiamo a contestare, sia nel merito che nella forma.

L'abbiamo definito uno "schiaccio" ad una categoria che ha mostrato senso di responsabilità e che non può essere trattata con divieti e punizioni indistinte, con una sorta di obbligo vaccinale indistinto.

Nessuno nega la possibilità di una legge che determini l'obbligo vaccinale per problemi di ordine collettivo, ma si assuma la responsabilità invece di operare una discriminazione orientata solo su una categoria ormai bistrattata di un milione di persone.

Di seguito mettiamo in evidenza alcune delle contraddizioni che ci fanno pensare che non sarà agevole la sua gestione e su cui stiamo cercando rimedi inseriti nel protocollo sulla sicurezza, che sappiamo bene non può modificare il decreto legge, ma ne può aiutare la gestione salvaguardano i diritti:

Certificazione verde COVID 19: personale dei servizi educativi dell'infanzia non dipendente MI sul quale non insiste l'obbligo.

"Assenza ingiustificata" – introduzione di ulteriore fattispecie normativa: nuova incursione legislativa del Governo fatta in maniera frettolosa e sbagliata. Il decreto prevede la sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, a partire dal quinto giorno senza specificare cosa accade fra il primo e il quarto giorno. Ciò genererà, sicuramente, un trattamento disomogeneo sul territorio Nazionale, aumentando il clima di sfiducia ed anche di rabbia del personale.

Durata contratti di supplenza: la circolare dispone "si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito". Per la UIL Scuola, il termine di scadenza del contratto, rappresenta una 'conditio sine qua non' in quanto prevista dall'art. 40 CCNL Scuola 2018, un diritto contrattuale che faremo valere anche in sede giurisdizionale.

Supplenze brevi: il decreto non accenna minimamente alle problematiche connesse al possesso della certificazione verde ANTICOVID 19, per l'individuazione dei supplenti brevi. Tale aspetto sarà un ulteriore motivo di incertezza e di discontinuità lavorativa.

Lo abbiamo detto e ridetto: non si governa la comunità educante con i decreti e con l'azione autoritativa che nasconde la dovuta autorevolezza, come vorrebbero alcuni sindacati corporativi di dirigenti scolastici tutti tesi al diktat normativo, con annesse punizioni e provvedimenti disciplinari.

No! Questa non è la scuola che vogliamo ed è il momento di chiarirci: i nostalgici della legge 107/2015, sono i nostri avversari. Sono quelli che vorrebbero stravolgere la Costituzione e i diritti dei lavoratori sentendosi ormai come i padroni delle ferriere, magari trasformando le scuole in caserme tanto da richiedere al loro servizio alcuni "caporali di giornata", pomposamente definiti 'middle management'.

Un connubio con alcune forze politiche illiberali che vorrebbero utilizzare il loro potere, senza consenso, per un governo autoritario della scuola. A questo proposito il chiarimento va fatto

anche con il ministro Bianchi a cui va il nostro supporto e la solidarietà per gli attacchi politici che ha ricevuto, per avere concluso un protocollo con il sindacato.

*Ciò però non lo esime dal prendere una posizione: **è tra questi nostalgici oppure fedele alla costituzione che ne prevede un'altra di scuola, quella della democrazia e della partecipazione? È una domanda che pretende una risposta senza ambiguità.***

Un'ambiguità che abbiamo potuto rilevare in occasione della sottoscrizione del protocollo della sicurezza, che ha messo in evidenza le vere volontà politiche che la UIL scuola contrasterà con tutte le proprie energie forte del consenso di una categoria che non è disponibile a cedere neanche un centimetro della libertà riconosciuta dalla costituzione. Quella libertà attuata nella partecipazione democratica della Comunità educante e che non può essere messa in discussione.